

N. 1113 di repertorio

N. 883 raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE ONLUS**

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno di mercoledì 14 quattordici giugno 2017  
duemiladiciassette.

Alle ore 16.20 (ore sedici e minuti venti).

In Lecco e nel mio studio posto in via Azzone Visconti n. 56.

Avanti a me dott. Luca Donegana, Notaio alla residenza di  
Lecco, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuni-  
niti di Como e Lecco

**REGISTRATO A  
LECCO**  
IL 15/06/2017  
N. 5604 Serie 1T  
ESENTE

è personalmente comparso il signor:

**COMINI RENATO**, nato a Lecco (LC) il giorno 12 novembre 1945,  
residente a Mandello del Lario (LC), via Al Meria n. 3/B, Co-  
dice Fiscale: CMN RNT 45S12 E507D, di cittadinanza italiana  
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua  
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione:  
ne:

**ASSOCIAZIONE LUIGI COMINI - ONLUS**

con sede in Lecco (LC), piazza Manzoni n. 7, Codice Fiscale:  
92075870136

Comparsante della cui identità personale sono io Notaio certo.

Indi il predetto signor COMINI RENATO, agendo nella sua quali-  
tà di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione:

ASSOCIAZIONE LUIGI COMINI - ONLUS, con sede in Lecco (LC), so-  
pra citata,

mi dichiara che è stata qui riunita l'assemblea totalitaria della predetta Associazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa adotterà.

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

su unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea il richiedente signor COMINI RENATO, il quale mi dichiara:

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi la regolarità della costituzione dell'assemblea in quanto:

\* del Consiglio Direttivo sono presenti oltre sè medesimo, tutti gli altri Consiglieri e precisamente il Segretario signor PANZERI ENNIO e il Tesoriere signora COMINI PAOLA;

\* sono presenti in proprio tutti gli associati e precisamente:

\* sè medesimo signor COMINI RENATO;

\* signor PANZERI ENNIO;

\* signora COMINI PAOLA;

- che perciò la presente assemblea ai sensi dell'art. 8) dello Statuto Associativo è idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno che gli intervenuti concordemente determinano come segue:

#### ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dell'articolo 1) dello Statuto Associativo relativo

alla denominazione, con l'introduzione dell'obbligo di utilizzo della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus";

- Modifica dell'articolo 4) dello Statuto Associativo con riferimento alle modalità di attuazione, anche di tipo finanziario, degli scopi associativi ed in particolare di quello di ricerca scientifica e studio per la cura delle malattie di origine mitocondriale;

- Modifica dell'articolo 8) dello Statuto Associativo con riferimento alla convocazione dell'assemblea secondo il disposto dell'art. 20 c.c.;

- Modifica dell'articolo 13) dello Statuto Associativo relativo allo scioglimento e alla liquidazione, con la previsione integrale del requisito di cui all'art. 10 comma 1 lettera F del D.lgs 460/97 circa i soggetti cui devolvere il patrimonio associativo residuo.

Passando alla relativa trattazione, il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno modificare alcuni articoli dello Statuto Associativo e precisamente gli articoli 1 - 4 - 8 - 13, ai fine dell'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, mediante comunicazione già acquisita agli atti sociali e portata a conoscenza di tutti gli associati.

Il Presidente invita pertanto a deliberare in merito e consta che all'unanimità con voto palese, espresso per alzata di

mano, l'assemblea:

**DELIBERA**

- di **MODIFICARE** l'art. 1) dello Statuto Associativo nel senso sopra precisato, come segue:

**"Art. 1 - Denominazione**

E' costituita, l'associazione denominata:

**"ASSOCIAZIONE LUIGI COMINI - ONLUS".**

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".;

- di **MODIFICARE** l'art. 4) dello Statuto Associativo nel senso sopra precisato, come segue:

**"Art. 4 - Oggetto e scopo**

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore delle persone colpite da patologie rare con priorità alle patologie rare infantili in particolare alle mitocondriali e svolge la sua attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione in relazione alle problematiche connesse.

Per realizzare gli scopi associativi l'Associazione agisce con le seguenti modalità:

- promuovere il recupero dei malati di patologie mitocondriali favorendo l'acquisizione del maggior livello di autonomia, crescita personale e reinserimento sociale lavorativo;

- fornire supporto informativo, di assistenza e di sostegno morale ai malati di patologie mitocondriali e alle loro famiglie;

- promuovere attività di ricerca scientifica e di studio finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e mediche per la cura delle malattie di origine mitocondriale, che verranno attuate mediante erogazioni di fondi ad Enti senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse:

- curare la pubblicazione di materiale scientifico, divulgativo, informativo, promuovere anche attraverso i mass-media campagne di prevenzione e sensibilizzazione su tutte le problematiche legate alle patologie di origine mitocondriale;

- curare il reperimento delle risorse economiche per lo svolgimento delle suddette attività.

Tali attività potranno essere svolte in convenzione con Enti Pubblici e Privati, Università, Fondazioni ed ogni altro ente interessato sia italiano che estero.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.";

- di **MODIFICARE** l'art. 8) dello Statuto Associativo nel senso sopra precisato, come segue:

## **"Art. 8 - Assemblea**

L'assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 5 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione di missione del Consiglio Direttivo;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita o consegnata a mano a ciascuno dei soci o mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Sono valide

anche le convocazioni, fatte entro lo stesso termine prima indicato, per mezzo di telefax, telegramma o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Non è ammessa la delega.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, sarà necessario il voto favorevole di tanti associati che rappresentino la maggioranza dei soci intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, in prima convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le assemblee di seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di tanti associati che rappresentino la maggioranza dei soci intervenuti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.";

- di **MODIFICARE** l'art. 13) dello Statuto Associativo nel senso sopra precisato, come segue:

**"Art. 13 - Scioglimento e liquidazione**

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per

inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.".

A questo punto il Presidente dell'assemblea dà atto che, in seguito all'attuale delibera, lo Statuto Associativo, nella sua redazione aggiornata, è esattamente quello che si allega al presente atto sotto la lettera "A", sottoscritto dal Presidente e da me Notaio.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

Di questo atto, io Notaio, ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e confermato e con me lo sottoscrive, ai sensi di legge, unitamente a quanto allegato, alle ore sedici e mi-



nuti quarantacinque.

Omessa la lettura dell'allegato per volontà del comparente.

Consta di tre fogli in parte dattiloscritti a sensi di legge da persona di mia fiducia e in parte scritti di mio pugno, per otto facciate e parte della presente nona facciata.

F.to: Comini Renato

Luca Donegana Notaio

**ALLEGATO A AL N. 1113/883 DI REP**

**STATUTO DELL'"ASSOCIAZIONE LUIGI COMINI - ONLUS"**

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituita, l'associazione denominata:

**"ASSOCIAZIONE LUIGI COMINI - ONLUS".**

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

**Art. 2 - Sede**

L'associazione ha sede in Lecco (LC) Piazza Manzoni n. 7.

**Art. 3 - Durata**

L'associazione ha durata illimitata.

**Art. 4 - Oggetto e scopo**

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore delle persone colpite da patologie rare con priorità alle patologie rare infantili in particolare alle mitocondriali e svolge la sua

attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione in relazione alle problematiche connesse.

Per realizzare gli scopi associativi l'Associazione agisce con le seguenti modalità:

- promuovere il recupero dei malati di patologie mitocondriali favorendo l'acquisizione del maggior livello di autonomia, crescita personale e reinserimento sociale lavorativo;

- fornire supporto informativo, di assistenza e di sostegno morale ai malati di patologie mitocondriali e alle loro famiglie;

- promuovere attività di ricerca scientifica e di studio finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e mediche per la cura delle malattie di origine mitocondriale, che verranno attuate mediante erogazioni di fondi ad Enti senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse:

- curare la pubblicazione di materiale scientifico, divulgativo, informativo, promuovere anche attraverso i mass-media campagne di prevenzione e sensibilizzazione su tutte le problematiche legate alle patologie di origine mitocondriale;

- curare il reperimento delle risorse economiche per lo svolgimento delle suddette attività.

Tali attività potranno essere svolte in convenzione con Enti Pubblici e Privati, Università, Fondazioni ed ogni altro ente

interessato sia italiano che estero.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

#### **Art. 5 - Associati - Criteri di ammissione ed esclusione**

Sono associati dell'associazione coloro (persone fisiche, giuridiche ed Enti) che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che presenteranno la domanda di ammissione, in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

La domanda di ammissione di un nuovo associato dovrà essere presentata, da una persona già associata, al Consiglio Direttivo che delibererà in ordine all'ammissione del richiedente, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa. La delibera di ammissione dovrà essere assunta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione o che hanno chiesto ed ottenuto di diventare associati entro tre mesi dalla data di costituzione.

Sono associati onorari coloro che il Consiglio Direttivo riterrà di qualificare tali. Gli associati onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa annuale, qualora sia stata stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati fondatori, ordinari e onorari hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli associati non saranno soggette ad alcuna retribuzione.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare; in difetto l'iscrizione s'intende rinnovata per l'anno successivo.

Le quote sono intrasferibili.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dell'associato che, per almeno due esercizi, non provvede al versamento della quota associativa.

L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati receduti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono chiedere in restituzione i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 6 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
- beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'orga-

nizzazione;

- contributi degli aderenti;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e strumentali all'oggetto della associazione.

#### **Art. 7 - Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori (qualora nominato).

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere nominato un Segretario ed un Tesoriere che resteranno in carica per il periodo che verrà stabilito all'atto della nomina.

Tutte le cariche dell'Associazione sono a titolo gratuito.

Qualora si rendesse necessario sostenere delle spese per l'organizzazione e la gestione dell'Associazione, queste dovranno essere preliminarmente deliberate dal Consiglio Direttivo che richiederà agli associati anche stanziamenti e ri-

chieste di contribuzione specificamente dedicate.

#### **Art. 8 - Assemblea**

L'assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all'art. 5 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione di missione del Consiglio Direttivo;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita o consegnata a mano a ciascuno dei soci o mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, almeno cinque

giorni prima della data fissata per la riunione. Sono valide anche le convocazioni, fatte entro lo stesso termine prima indicato, per mezzo di telefax, telegramma o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Non è ammessa la delega.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, sarà necessario il voto favorevole di tanti associati che rappresentino la maggioranza dei soci intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, in prima convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le assemblee di seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di tanti associati che rappresentino la maggioranza dei soci intervenuti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

#### **Art. 9 - Consiglio Direttivo**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri secondo quanto decideranno gli asso-

ciati all'atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi membri, che possono essere scelti anche tra i non associati, sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati, predispone il bilancio



d'esercizio e la relazione annuale di missione e sulla gestione dell'associazione.

Qualora un Consigliere si renda dimissionario il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione mediante cooptazione. Il Consigliere così eletto resta in carica sino alla prossima assemblea.

#### **Art. 10 - Presidente**

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, qualora la nomina non sia già stata deliberata nell'assemblea che ha provveduto alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa curando, sotto la sua responsabilità, che la contabilità sia aggiornata e regolarmente tenuta.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro verbali assem-

blee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro associati, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

#### **Art. 11 - Esercizi sociali e bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 12 - Collegio dei Revisori**

La gestione sociale potrà essere controllata da un Collegio

dei Revisori. Il Collegio dei Revisori, qualora nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non associati, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente. Il Collegio dura in carica tre esercizi.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

#### **Art. 13 - Scioglimento e liquidazione**

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

#### **Art. 14 - Norme applicabili**

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II, del Codice Civile nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

F.to: Comini Renato

Luca Donegana Notaio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CON LE PRESCRITTE FIRME E ALLEGA-  
TO CHE SI RILASCIA PER USO FISCALE**

**LECCO, LI 16 GIUGNO 2017**

**IN FEDE**